

IMU

Imposta Municipale Propria

L'ISTITUZIONE DELLA IUC (IMPOSTA UNICA COMUNALE)

Con i commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della Legge 27.12.2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'**Imposta Unica Comunale (IUC)** (decorrenza dal 1 gennaio 2014) basata su due presupposti impositivi:

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

La IUC è composta da:

- **IMU** (*imposta municipale propria*)
componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali
- **TASI** (*tributo per i servizi indivisibili*)
componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per i servizi indivisibili comunali
- **TARI** (*tassa sui rifiuti*)
componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

La disciplina della IUC, oltre ad essere contenuta nella suddetta legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) e successive modifiche, è integrata con i relativi Regolamenti comunali:

REGOLAMENTO IMU approvato con delibera C.C. n° 43 del 06.08.2014

REGOLAMENTO TASI approvato con delibera C.C. n. 45 del 06/08/2014

REGOLAMENTO TARI approvato con delibera C.C. n. 40 del 06/08/2014

Con questa Guida si intendono fornire alcune informazioni utili per l'anno 2018 relative alla componente tributaria IMU.

IMU

(Imposta Municipale Propria)

L'Imu è dovuta per il possesso di:

- **Fabbricati**
- **Aree fabbricabili**
- **Terreni (nel Comune di Acquasparta i terreni agricoli sono esenti in quanto classificato Comune totalmente montano)**

CHI DEVE PAGARE

Sono soggetti passivi IMU per gli immobili posseduti i seguenti soggetti:

➤ **Proprietari**

➤ **Titolari di diritti reali di godimento vale a dire:**

- usufrutto uso

- abitazione (vi rientrano anche: **il coniuge superstite per la casa coniugale** ai sensi dell'art. 540 cod. civ. e, ai soli fini dell'Imu, **il coniuge assegnatario della casa coniugale** in base a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Il coniuge assegnatario è obbligato pertanto al pagamento dell'Imu per l'intera abitazione a prescindere dalla titolarità della stessa),

- enfiteusi,

- superficie

In questi ultimi casi è tenuto al pagamento il titolare del diritto reale di godimento e non il proprietario dell'immobile (cosiddetto nudo proprietario).

Locatari di contratti di locazione finanziaria (Leasing) dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata, **Concessionari di aree demaniali**.

Sono esclusi gli affittuari, i comodatari e come già detto i titolari della nuda proprietà.

LA QUOTA D'IMPOSTA A FAVORE DELLO STATO

Dal 2013 tutta l'imposta IMU va versata al Comune. Fanno eccezione gli immobili produttivi classificati nel gruppo catastale "D": in quest'ultimo caso è riservato allo Stato il gettito dell'imposta calcolato ad aliquota standard dello 0,76% mentre spetta al Comune quello dell'eventuale incremento di aliquota (nel caso del Comune di Acquasparta l'incremento deliberato è pari allo 0,05%).

CALCOLO DELL'IMPOSTA

Per calcolare l'IMU si determina prima la base imponibile che è costituita dal valore dell'immobile determinato nei modi previsti dalla legge (vedi paragrafo successivo) e, poi, su tale valore si applica l'aliquota prevista per la particolare fattispecie tenendo conto delle eventuali detrazioni d'imposta.

L'IMU è dovuta per ogni anno solare proporzionalmente alla quota ed ai mesi di possesso.

Il possesso per almeno 15 giorni equivale al possesso per l'intero mese.

Sintetizzando, per ciascun immobile posseduto si devono prendere in considerazione i seguenti elementi:

- **Base imponibile**
- **Mesi di possesso**
- **Percentuale di possesso**
- **Aliquota di riferimento**
- **Detrazioni eventualmente spettanti**

BASE IMPONIBILE

La base imponibile dell'IMU è il valore di fabbricati e terreni.

Per i **FABBRICATI ISCRITTI IN CATASTO**, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, rivalutate del 5%, ai sensi dell'articolo 3, comma 48, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i seguenti **MOLTIPLICATORI**:

- **160** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A (escluso A/10) e nelle cat. Catastali C/2, C/6 e C/7. Esempio: fabbricato A/3, rendita 450,00 euro, valore imponibile = $(450,00 + 5\%) \times 160 = 75.600,00$ euro.
- **140** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale B e nelle categorie catastali C/3, C/4 e C/5. Esempio: fabbricato C/3, rendita 650,00 euro, valore imponibile = $(650,00 + 5\%) \times 140 = 95.550,00$ euro.
- **80** per i fabbricati classificati nella categoria catastale D/5 e per i fabbricati categoria catastale A/10. Esempio: fabbricato A/10, rendita 2.000,00 euro, valore imponibile = $(2.000,00 + 5\%) \times 80 = 168.000,00$ euro.
- **65** per i fabbricati classificati nel gruppo catastale D (escluso D/5). Esempio: fabbricato D/2, rendita 11.000,00 euro, valore imponibile = $(11.000,00 + 5\%) \times 65 = 750.750,00$ euro.
- **55** per i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1. Esempio: fabbricato C/1, rendita 1.400,00 euro, valore imponibile = $(1.400,00 + 5\%) \times 55 = 80.850,00$ euro.

Le unità immobiliari classificate nel gruppo catastale "E" sono esenti da IMU.

RIDUZIONI

La base imponibile dei fabbricati è ridotta al 50% per:

- Per i fabbricati di interesse storico artistico, come definiti dall'articolo 10 del D. Lgs 42/2004;
- Per i fabbricati inagibili o inabitabili con auto certificazione o perizia a carico del proprietario, se l'inagibilità non è superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.
- Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, **concesse in comodato** dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni della presente lettera, il soggetto attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art. 9, comma 6, del D. Lgs 14/03/2011, n. 23.

Per i **FABBRICATI DI CATEGORIA D NON ISCRITTI IN CATASTO**, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore imponibile è costituito dal valore contabile, calcolato secondo le modalità dettate dall'art. 5, comma 3, del D. Lgs 504/92 (applicando i coefficienti aggiornati ogni anno con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze).

Per le AREE FABBRICABILI, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell'articolo 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'articolo 2, senza computare il valore del fabbricato in corso d'opera, fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunemente utilizzato.

ALIQUOTE IMU ANNO 2018

D.C.C. n. 15 del 31/03/2017

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTE IMU
<ul style="list-style-type: none"> • Abitazione principale e pertinenze <p><i>(Le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).</i></p> <p><u>Assimilazioni da regolamento comunale:</u></p> <p>Si considerano abitazioni principali anche le seguenti fattispecie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • L'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a <i>seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.</i> • Una ed una sola unità immobiliare abitativa posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. <p><i>Allo stesso regime dell'abitazione soggiacciono le eventuali pertinenze</i></p>	<p style="text-align: center;">Escluse</p> <p>ai sensi dell'art. 1, comma 707 della Legge 27.12.2013, n. 147</p> <p style="text-align: center;">*****</p> <p>L'esclusione non si applica per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1 (abitazioni signorili), A/8 (abitazioni in ville), A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Abitazione principale e pertinenze (cat. A/1, A/8 e A/9) e pertinenze <i>(Le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).</i> 	0,40 %
<ul style="list-style-type: none"> • Fabbricati rurali ad uso strumentale 	Esenti Ai sensi dell'art. 1, comma 708 della legge 27/12/2013, n. 147
<ul style="list-style-type: none"> • Abitazione concessa in uso gratuito a parenti di primo grado, che la occupano quale loro abitazione principale (vi dimorano abitualmente e vi risiedono anagraficamente) e relative pertinenze <i>(Le pertinenze sono ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7).</i> <p>Per beneficiare dell'aliquota agevolata, il soggetto passivo è tenuto a dimostrare il possesso del requisito mediante dichiarazione/autocertificazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 da presentarsi all'ufficio tributi del Comune entro il 31/12/2017.</p>	0,48 %
<ul style="list-style-type: none"> • Immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non locati (cosiddetti "beni merce") 	Esenti D.L. 102/2013 art. 2 lett. a Con obbligo di dichiarazione pena decadenza dal beneficio
<ul style="list-style-type: none"> • Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" (ad esclusione D10), C/1 e C/3 	0,81% ➤ 0,76% quota Stato ➤ 0,05% quota Comune
<ul style="list-style-type: none"> • Tutti gli altri immobili <ul style="list-style-type: none"> ○ Altri fabbricati ○ Aree edificabili 	0,96%

Immobili locati a canone concordato (comma 53 della Legge n. 208/2015)

Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1988, n. 431, l'aliquota ordinaria dello 0.96% **è ridotta al 75%**.

L'imposta municipale propria **NON si applica** altresì nei seguenti casi:

- ❖ Ai fabbricati di civile abitazione destinati ad **alloggi sociali** come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture del 22 aprile 2008 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 28 giugno 2008;
- ❖ Alle unità immobiliari appartenenti alle **cooperative edilizie** a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari ed a quelle destinate a studenti universitari soci assegnatari, a prescindere dal requisito della residenza anagrafica;
- ❖ Alla **casa coniugale assegnata al coniuge**, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;

- ❖ Ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alla **Forze armate** e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco, e , fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.L. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

Italiani Residenti all'Estero (AIRE)

L'ART. 9 BIS DEL Decreto legge 28 marzo 2014 n. 47, convertito in legge 80 del 23 maggio 2014 recante "misure urgenti per l'emergenza abitativa", stabilisce che:

- A partire dall'anno 2015, è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso;

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE (DEFINIZIONI)

L'abitazione principale è la casa in cui il soggetto passivo (contribuente tenuto al versamento) ed il suo nucleo familiare vi **dimorano abitualmente e hanno la residenza anagrafica**.

E' limitata **ad una sola unità catastale** e nel caso che componenti il nucleo familiare abbiano fissato dimora e residenza in immobili diversi situati nel territorio comunale, l'agevolazione per l'abitazione principale e le relative pertinenze si applica ad un solo immobile in relazione al nucleo familiare.

Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

Detrazione per l'abitazione principale (detrazione valida solo per i casi di cat. A/1, A/8 e A/9)

Dall'imposta dovuta per l'abitazione principale e pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 200 euro rapportati ai mesi dell'anno per i quali si verificano le condizioni richieste; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione deve essere suddivisa in parti uguali tra di loro indipendentemente dalle quote di possesso.

Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

La detrazione si applica anche:

- Alle abitazioni e pertinenze possedute dalle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- Alle abitazioni e pertinenze possedute dagli Istituti autonomi per le case popolari (ACER) regolarmente assegnate.

COME PAGARE

Il pagamento dell'IMU deve essere effettuato utilizzando il modello F24, che non prevede l'applicazione di commissioni. In alternativa è possibile versare anche mediante apposito bollettino postale.

Esistono due tipi di modello F24 utilizzabili per il pagamento dell'IMU:

- **F24 "normale"** - In tale modello deve essere utilizzata la sezione "IMU e altri tributi locali"
- **F24 "semplificato"** (unica pagina, divisa in due parti che consente di indicare anche un maggior numero di codici tributo rispetto al modello normale). Le due parti in cui è diviso il modello si

differenziano solo per la firma del contribuente che va apposta sulla copia in basso che resta a chi riscuote. In tale modello deve essere utilizzata la sezione "Motivo del pagamento".

Dove si trova il modello F24

Il modello F24 è disponibile presso tutti gli sportelli bancari, uffici postali e concessionari della riscossione. Inoltre può essere prelevato e stampato direttamente dal sito istituzionale del Comune di Acquasparta nello spazio riservato al calcolo IMU, oppure da quello dell'Agenzia delle Entrate.

Come si paga il modello F24

Il versamento può essere eseguito presso gli sportelli di qualunque banca e presso gli uffici postali presentando il modello F24 cartaceo o per via telematica mediante servizio telematico Entratel o Fisconline o mediante i servizi di home banking delle banche o di Poste Italiane o di remote banking offerti dal sistema bancario.

Codici tributo per il pagamento dell'IMU con il modello F24

(Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 35/E/2012)

(Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 33/E/2013)

Tipologia di immobili	Codice IMU quota Comune	Codice IMU quota Stato
Abitazione principale	3912	----
Fabbricati rurali ad uso strumentale	-----	-----
Aree fabbricabili	3916	-----
Altri fabbricati	3918	-----
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	3930	3925

Nel compilare il modello F24, Il contribuente è tenuto inoltre a riportare con particolare attenzione l'esatto "Codice Comune", **per il Comune di Acquasparta A045**

RAVVEDIMENTO IN CASO DI DIMENTICANZA

_D.Lgs. 471/97, art. 13, c. 1, 3° periodo - D. Lgs. 472/97, art. 13, c. 1 lettere a), a-bis, b)

Il contribuente, prima dell'inizio dei controlli, può sanare, di sua iniziativa, le violazioni commesse mediante "ravvedimento operoso" che consente di ridurre le sanzioni, applicandole all'imposta da versare, come segue:

 0,10 % dell'imposta per ogni giorno di ritardo se il versamento avviene entro il 14° giorno dalla scadenza;

 1,50 % dell'imposta se la regolarizzazione avviene dal 15° al 30° giorno dalla scadenza;

 1,67 % dell'imposta se la regolarizzazione avviene dal 31° al 90° giorno dalla scadenza;

 3,75 % dell'imposta se la regolarizzazione avviene dal 91° giorno alla scadenza della presentazione della dichiarazione

 4,29% entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva

 5,0% oltre il termine di presentazione della dichiarazione successiva

Alle sanzioni di cui sopra vanno aggiunti gli interessi legali, con maturazione giorno per giorno, computati dalla scadenza non rispettata fino al giorno di effettivo pagamento.

Dal 01 gennaio 2018, con Decreto 13 dicembre 2017 del Ministero dell'Economia e delle Finanze pubblicato, il tasso di interesse legale di cui all'articolo 1284 del codice civile è fissato allo 0,3 per cento.

E' necessario versare contestualmente imposta, sanzione ed interessi barrando nel modello F24 la casella "Rav". Le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente al tributo dovuto, impiegando il medesimo codice tributo dell'imposta. E' opportuno che il contribuente comunichi all'ufficio tributi l'avvenuta applicazione del ravvedimento anche mediante semplice lettera, fax o e-mail.

ESENZIONI

Sono esenti dall'IMU gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Si applicano, inoltre, le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d), e), f), h) ed i) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

Si ricorda, inoltre, che restano esenti da IMU i fabbricati rurali strumentali di cui all'art. 9, comma 3bis, del D.L. 557/93 ed i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga tale destinazione e che non siano in ogni caso locati (*in quest'ultimo caso vige l'obbligo di dichiarazione pena decadenza dal beneficio*).

DICHIARAZIONE

I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione **entro il 30 giugno dell'anno successivo** a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello approvato con apposito decreto ministeriale che disciplina anche i casi in cui deve essere presentata.

La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

Il modello di dichiarazione IMU e le relative istruzioni possono essere scaricati dal sito web del Comune oppure direttamente dal sito web del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Sono esclusi dall'obbligo della dichiarazione le variazioni che pur dando luogo ad una modifica dell'imposta dovuta, dipendono da atti già noti all'Erario attraverso le procedure telematiche di registrazione.

In pratica **sono esclusi dalla dichiarazione:**

- *gli acquisti, le vendite e le donazioni di immobili;*
- *gli immobili rientranti in dichiarazioni di successione;*
- *le variazioni catastali.*

Nessun obbligo anche per le **abitazioni principali e relative pertinenze** (la residenza risulta già all'anagrafe). L'unica eccezione riguarda i coniugi residenti in abitazioni diverse, ma nello stesso comune: solo una delle due abitazioni, infatti, può essere considerata abitazione principale.

E' invece **obbligatorio presentare la dichiarazione Imu** nei seguenti casi:

Pag. 12

- *fabbricati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati;*
- *fabbricati di interesse storico o artistico;*
- *fabbricati in uso gratuito a parenti in linea retta di primo grado che beneficiano della riduzione al 50%.*
- *immobili per i quali il comune ha deciso di applicare un'aliquota ridotta particolare;*
- *fabbricati non produttivi di reddito fondiario appartenenti ad imprese e fabbricati strumentali;*
- *terreni divenuti fabbricabili;*
- *acquisto o cessazione di un diritto reale di godimento (esempio l'usufrutto legale dei genitori sull'immobile con nuda proprietà del figlio).*

Infine, per gli immobili in multiproprietà, la dichiarazione va presentata dall'amministratore del condominio o della comunione.

La presentazione della dichiarazione IMU va fatta, alternativamente, con le seguenti modalità:

- direttamente al comune, che ne rilascia ricevuta;
- con raccomandata senza avviso di ricevimento;
- tramite posta elettronica certificata (Pec).

In caso di più comproprietari, può essere presentata una sola dichiarazione da parte di uno dei titolari, indicando i dati degli altri contitolari nel frontespizio.

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La presente guida ha carattere esclusivamente informativo e gli elementi in esso contenuti sono indicativi e riassuntivi per evidenti ragioni di spazio. Ne consegue che per un'analisi di dettaglio sull'applicazione delle aliquote d'imposta deliberate per l'anno corrente e, in generale, per le definizioni e modalità applicative dell'imposta, è necessario fare riferimento agli atti deliberati dall'Amministrazione comunale ad alla normativa nazionale che regola l'Imposta Municipale Propria di tipo sperimentale.

principale normativa nazionale di riferimento:

- _ Decreto legislativo n. 504/1992 - Istituzione dell'ICI (*per i soli articoli richiamati nella normativa Imu*).
- _ Decreto legislativo n. 446/1997, articolo 52 – Potere regolamentare in materia di tributi locali.
- _ Decreto Legge n° 201/2011 convertito dalla Legge n° 214/2011 (*c.d. Decreto Salva Italia*), articolo 13 – Anticipazione sperimentale dell'Imposta Municipale Propria.
- _ Decreto legislativo n° 23/2011, articoli 8 e 9 in quanto compatibili – Istituzione dell'Imposta Municipale Propria e abolizione dell'ICI.
- _ art. 1 del D.L. n. 54/2013, convertito con modificazioni nella L. n. 85/2013;
- _ art. 1 – 2 – 2-bis – 3 del D.L. n. 102/2013, convertito nella legge n. 124/2013;
- _ art. 1 D.L. n. 133/2013;
- _ Legge 27.12.2013, n. 147 (*Legge di Stabilità 2014*) commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 e s.m.i.
- _ Legge n.208 del 28 dicembre 2015 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016);
- _ Decreto Legge n. 4 del 24/01/2015 - Misure urgenti in materia di esenzione IMU.
- _ Risoluzione Agenzia Entrate n. 35/E/2012 – istituzione dei codici tributo IMU per F24.
- _ Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 33/E/2013 – istituzione dei codici tributo IMU per F24 relativamente agli immobili produttivi classificati nel gruppo catastale "D".
- _ Risoluzione MEF del 17/02/2016, n. 1 - disposizioni concernenti la riduzione del 50 per cento della base imponibile in caso di cessione dell'abitazione in comodato ai familiari – Modalità applicative *E' possibile consultare i testi delle norme richiamate accedendo al sito del Centro Ricerche e Documentazione Economica e Finanziaria (CeRDEF) oppure consultando il portale della Legge vigente (NORMATTIVA).*

Pag. 13

INFORMAZIONI E CONSULENZA

Al fine di agevolare il corretto adempimento dell'imposta IMU i contribuenti possono rivolgersi all'Ufficio Tributi nei giorni e negli orari sotto indicati per ottenere informazioni e consulenze.

LUNEDI' – MERCOLEDI' – GIOVEDI' – SABATO --- dalle ore 09,00 alle ore 12,00

E' possibile stamparsi in proprio i modelli F24 e controllare la propria posizione facendo richiesta di ISCRIZIONE AI SERVIZI ON LINE disponibile sul sito Istituzionale del Comune di Acquasparta www.comune.acquasparta.tr.it.